DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA

Art. 7

Autorizzazione all'inizio delle opere

Il competente Ufficio provinciale del genio civile e' autorizzato a concedere l'autorizzazione all'inizio dei lavori di ricostruzione ai danneggiati che intendono ricostruire nella zona per la quale l'Amministrazione comunale abbia gia' ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, sempreche' sia gia' stato emesso il decreto del prefetto per l'occupazione di urgenza delle aree stesse, e sempreche' il Comune abbia gia' deliberato la cessione di tali aree a detti danneggiati.

Versione in vigore dal 20 marzo 1958, non più in vigore dal 23 agosto 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per agevolare la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra
Estremi	Legge 11 febbraio 1958, n. 83
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-agevolare-la-ricostruzione-dei-fabbricati/art-7-autorizzazione-all-inizio-delle-opere/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it